



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. PIRIA" SCILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/334541

C. F. 92031080804 - C. M. RCIC83500Q - C.U.UF2OJQ

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it - PEO: rcic83500q@istruzione.it WEB: <https://www.icspiriascilla.edu.it>



Ai genitori
 Agli studenti
 Ai docenti
 Scuola Secondaria di I grado

Al sito web

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti della Scuola Secondaria di I Grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il DPR 89 del 20/03/2009;
- **VISTO** il D.Lgs n. 62/2017 all'art. 5 comma 1;
- **VISTA** la CM 20/2011;
- **VISTA** la delibera del Collegio dei Docenti del 13.09.2024;
- **CONSIDERATO** che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente della Scuola Secondaria è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato;

COMUNICA

Il limite massimo delle ore di assenza complessive effettuabili, ai fini della validità dell'anno scolastico:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	
	Limite massimo delle ore di assenza
Tempo normale	248 ore
Tempo prolungato	297 ore

Le deroghe al suddetto limite - previste per casi eccezionali, certi e documentati - deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre 2024, sono di seguito riportate:

1. Gravi motivi di salute documentati con certificato medico;
2. Terapie e/o cure programmate documentate con certificato medico;

3. Per gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, mancata frequenza riconducibile allo stato di disabilità o allo specifico disagio/svantaggio, secondo quanto previsto rispettivamente dal Piano individualizzato o personalizzato;
4. Assenze per gravi motivi di famiglia, debitamente attestati (ad es. lutti riferiti a componenti del nucleo familiare entro il secondo grado);
5. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
6. Per gli alunni stranieri: rientro nel paese di origine per rinnovo permesso di soggiorno;
7. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
8. Ingressi posticipati o uscite anticipate per allievi che non si avvalgono dell'IRC;
9. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Si evidenzia che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Si precisa inoltre che è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Antonia Panzera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93